



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento

**P** +39 0461 497701

**F** +39 0461 497759

@ [appa@provincia.tn.it](mailto:appa@provincia.tn.it)

@ [appa@pec.provincia.tn.it](mailto:appa@pec.provincia.tn.it)

---

## **CAPITOLATO SPECIALE PER**

### **L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**Realizzazione di un’indagine conoscitiva  
relativa alla figura professionale dello  
spazzacamino nel territorio del bacino padano  
in relazione alla manutenzione degli impianti  
domestici alimentati a biomassa legnosa -  
progetto europeo LIFE PREPAIR**

## INDICE

<u>Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 – Durata del contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 – Importo del contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 – Subappalto.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 – Sicurezza.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24 – Garanzia definitiva.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 – Obblighi assicurativi.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 – Penali.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 27 – Risoluzione del contratto.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 28 – Recesso.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 29 – Definizione delle controversie.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 32 – Spese contrattuali.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 35 – Norma di chiusura.....</u>	<u>16</u>

## **Premessa**

L'indagine in oggetto è finanziata e realizzata nell'ambito del progetto europeo LIFE PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of Air; [www.lifeprepare.eu](http://www.lifeprepare.eu)), del quale la Provincia Autonoma di Trento (PAT) è partner tramite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE).

Il progetto ha l'obiettivo di mettere in campo azioni coordinate e integrate per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio che comprende l'intero bacino padano e la Slovenia. Partner di PREPAIR sono le Regioni italiane del territorio di interesse, le rispettive Agenzie ambientali, tre città metropolitane e l'Agenzia per l'ambiente slovena, oltre a due soggetti privati. I settori interessati dalle azioni di PREPAIR per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici sono la combustione domestica della biomassa legnosa, l'efficienza energetica, i trasporti e l'agricoltura.

In particolare, l'Agenzia è responsabile del coordinamento dell'azione C7: Valorizzazione e promozione del ruolo dello "spazzacamino qualificato" per il controllo e la manutenzione dei sistemi domestici a biomassa legnosa.

Obiettivo di questa iniziativa è quello di valorizzare il ruolo della figura professionale dello spazzacamino qualificato nella promozione di un uso sicuro e ambientalmente sostenibile degli impianti domestici a biomassa legnosa. Lo spazzacamino ha un ruolo rilevante nella riduzione delle emissioni di inquinanti da impianti domestici di riscaldamento a legna, in quanto si occupa direttamente della corretta manutenzione e pulizia periodica delle canne fumarie. Inoltre lo spazzacamino rappresenta il primo informatore ed educatore degli utenti finali (i cittadini) sulle buone pratiche da adottare per ridurre le emissioni da combustione domestica della legna e quindi per ridurre l'impatto di tale attività umana sulla qualità dell'aria, nonché per la sicurezza rispetto al rischio di incendi.

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio per la realizzazione delle seguenti attività:
  - a) quantificazione della domanda (ossia della potenziale necessità di professionisti) e dell'offerta (ossia dei professionisti operanti) relative alla figura professionale dello spazzacamino per ognuna delle Regioni/Province del Bacino padano coinvolte nel progetto PREPAIR (Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), del grado di radicamento e delle attuali modalità di intervento e organizzazione dell'attività professionale, incluso il ruolo di professionisti con qualifica superiore (abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008), dell'eventuale numero di nuovi professionisti da coinvolgere in future attività di formazione e qualificazione professionale per rispondere alla richiesta del mercato;
  - b) indagine sul quadro normativo attuale (europeo, nazionale, regionale, comunale) relativo alla gestione, manutenzione, pulizia e controllo degli impianti termici domestici a biomassa legnosa (es. abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008, norme tecniche UNI ad es. 10847:2017, ecc.) e all'attività professionale dello spazzacamino;
  - c) analisi delle esperienze precedenti e buone pratiche già in atto nel campo della normazione e dell'organizzazione della categoria professionale e del suo operato (ad es. le esperienze della Provincia Autonoma di Bolzano, di Austria, Germania, Svizzera, ecc.);

- d) definizione di un profilo di professionista di spazzacamino qualificato;
  - e) analisi di fattibilità dell'istituzione di un registro professionale volontario di professionisti spazzacamini certificati/qualificati in tutte le Regioni coinvolte.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano nell'ambito delle attività del progetto europeo LIFE PREPAIR in capo all'Agenzia.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. L'appaltatore deve garantire il soddisfacimento dei requisiti elencati di seguito:
- a) Il servizio in oggetto dovrà assicurare un'unica metodologia di indagine e una base di informazioni e dati quanto più possibile omogenea e unitaria per tutto il territorio di interesse, ancorché la quantificazione della domanda/offerta dovrà essere effettuata singolarmente per singola Regione/Provincia interessata (Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).
  - b) La metodologia di indagine scelta dovrà essere concordata con i partner di progetto in fase preliminare e opportunamente corretta seguendo le indicazioni dei partner stessi, nel rispetto dell'obiettivo finale delle attività di progetto dell'azione C7 e di eventuali ulteriori sviluppi in tale senso.
  - c) Le attività di indagine dovranno essere svolte assicurando il coinvolgimento e la consultazione degli stakeholder dell'azione (associazioni di categoria, enti di normazione tecnica (Comitato Termotecnico Italiano, associazioni dei consumatori, ministeri competenti, vigili del fuoco, ecc) a livello europeo, nazionale e locale ove necessario.
  - d) La definizione del profilo professionale dello spazzacamino qualificato dovrà avere una declinazione orientata al futuro della professione, in un'ottica lungimirante di valorizzazione della figura stessa, in termini di promozione proattiva di una cultura della sostenibilità ambientale nel campo della combustione domestica della biomassa legnosa. Lo stesso profilo dovrà essere redatto in un formato compatibile con quello dei profili professionali inseriti nei Repertori dei profili professionali esistenti.
  - e) Il risultato delle attività previste nell'ambito del servizio in oggetto dovrà essere tale da supportare in maniera esaustiva e solida eventuali future attività di inclusione del profilo professionale nei Repertori dei profili professionali delle Regioni/Province, certificazione professionale relativamente al suddetto profilo, attivazione di corsi per professionisti finalizzati alla certificazione, istituzione di un registro professionale volontario degli spazzacamini qualificati e certificati.
  - f) Il risultato delle attività di indagine e analisi svolte dovrà essere documentato da un report finale dettagliato, contenente tutte le informazioni relative alle modalità di indagine adottate e le conclusioni raggiunte. Il report dovrà essere corredato da un documento di sintesi e da una presentazione (slide). La presentazione dovrà essere tale da costituire la base per l'elaborazione di ulteriori presentazioni per eventuali conferenze, meeting di progetto, ecc. Il documento di sintesi e la presentazione dovranno essere redatti sia in lingua italiana che inglese, mentre il report potrà essere redatto solo in lingua italiana. Tutti i documenti dovranno essere realizzati utilizzando esclusivamente il format ufficiale del progetto PREPAIR fornito dalla stazione appaltante e dovranno riportare i riferimenti ufficiali del progetto PREPAIR e dell'azione C7, come da indicazioni della stazione appaltante.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto è inoltre tenuto a rispettare gli obblighi specificati di seguito:
  - a) Nel corso dello svolgimento del servizio dovranno essere previsti almeno 3 incontri, anche in videoconferenza, con tutte le Regioni/Province coinvolte nell'azione:
    - uno in fase preliminare per concordare l'approccio e le tempistiche di realizzazione, nonché per l'individuazione dei referenti interni alle amministrazioni regionali coinvolte per le diverse tematiche di pertinenza (es. impianti termici e canne fumarie, profili professionali e certificazione delle competenze, altro se necessario);
    - uno in fase intermedia per aggiornare i partner di progetto sui progressi e le difficoltà incontrate e concordare eventuali modifiche;
    - uno in fase finale per presentare i risultati delle attività svolte ai partner di progetto e concordare eventuali integrazioni necessarie prima della chiusura dell'attività.
  - b) È in ogni caso obbligo dell'appaltatore prevedere tutti gli incontri con i partner di PREPAIR e con i rispettivi referenti interni che si renderanno manifestamente necessari all'adeguato svolgimento delle attività previste (anche in modalità non plenaria se giudicato più utile).
  - c) Nel corso delle attività di indagine devono essere debitamente coinvolti gli stakeholder di progetto in maniera funzionale alla realizzazione delle attività previste, ossia le associazioni di categoria (spazzacamini, artigiani, produttori di impianti termici a biomassa legnosa, ecc.) presenti sul territorio, sia nazionali che locali, le associazioni dei consumatori, e tutti quei soggetti dei quali i partner di progetto giudicheranno utile il contributo (ad es. enti di normazione tecnica, vigili del fuoco, ministeri competenti, ecc.). Di tali attività di consultazione e collaborazione (incontri, scambi di corrispondenza, ecc.) dovrà essere dato conto in un documento scritto, comprensivo di breve descrizione dei soggetti interessati e dettagli di contatto, date, oggetto e modalità degli incontri tenutisi, da allegare al report finale.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a fornire una lista di referenti interni alle amministrazioni coinvolte per quanto concerne gli impianti termici a biomassa legnosa, la formazione professionale e la certificazione delle competenze, oltre a una lista preliminare di stakeholder di progetto.
2. La stazione appaltante provvede a fornire il format ufficiale di progetto per il report, la sintesi e le slide di presentazione, nonché i riferimenti ufficiali del progetto PREPAIR e dell'azione C7.

### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
  - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
  - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
  - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
  - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
  - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
  - h) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;

2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 .

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipula del contratto e scadenza il 31 luglio 2018.
2. Entro tale data deve essere consegnato il report finale.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA.
3. Nel corrispettivo si considerano inclusi:
  - a) costi sostenuti per la realizzazione delle indagini e delle analisi previste (richiesta di dati, trasferte, ecc.);
  - b) costi sostenuti per riunioni/contatti con l'Agenzia e gli altri partner del progetto PREPAIR, nonché con gli stakeholder del progetto;
  - c) costi sostenuti per la realizzazione del report finale, del documento di sintesi e della presentazione;
  - d) quant'altro non espressamente citato ma necessario all'effettuazione del servizio come specificato nell'art. 2.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in un'unica soluzione al termine del contratto, previa presentazione del report finale.

2. Il pagamento verrà effettuato all'appaltatore fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
3. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla presentazione di quanto previsto al precedente comma 1 e viene comunicato a mezzo pec all'appaltatore. Tale comunicazione è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. La fattura dovrà riportare chiaramente la seguente dicitura "PREPAIR LIFE15 IPE IT 000013 ", CUP: C42I17000000009, CIG: ZE021C1368.
7. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La sorveglianza e i controlli dell'Agenzia non sollevano, in tutto o in parte, l'aggiudicatario dalla responsabilità per la regolare esecuzione delle attività e dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.
5. E' previsto il controllo a campione sul corso effettuato.

#### **Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione



- appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
  3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e

adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o

comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 22 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati (format didattico, materiale didattico e tutto il materiale necessario alla realizzazione del percorso formativo), nonché le banche dati che verranno create o implementate, dovranno essere rilasciati con licenza Creative Commons del tipo "Attribution 4.0 International" (CC BY 4.0; [creativecommons.org/licenses/by/4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)) o licenza analoga, ossia con licenza tale da assicurare la libera copia e distribuzione, nonché il libero riadattamento e riutilizzo dei contenuti, previa attribuzione di appropriato credito agli autori, eventuale link alla licenza e indicazione delle avvenute modifiche.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
  - b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
  - c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
  - d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
  - e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
  - f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
  - g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
  - h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
  - i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
  - l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
  - m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

- n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
- r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 11.
2. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli atti di gara, compreso tra lo 0,5 per cento e l'uno per cento; in caso di mancata indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

## **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una proroga per motivate ragioni, per la consegna del format didattico oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del contratto (art. 7, comma 2) verrà applicata la penale di Euro 1.000,00.
2. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una proroga per motivate ragioni, per il completamento del corso oltre il termine prescritto del 20 ottobre 2018 (art. 7, comma 3) o per il suo mancato completamento verrà applicata la penale di Euro 1.000,00.
3. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni;
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 3, del presente capitolato;
  - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - j) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 34;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

## **Art. 28 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 29 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

## **Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento, identificato con il CUP C42I17000000009, CIG ZE021C1368 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZE021C1368.

## **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **Art. 32 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014 - ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) - e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 35 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.